



**Tribunale Ordinario di Bari**

SI COMUNICA A:

Avv. BERTUCCI EMMANUELA - *Avv. G. MORETTI (055 2365709)*

CORSO CAVOUR 148 C/O GESAP SNC

BARI

Fax:

Sezione 01 - c/o Tribunale di Bari

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **7200/2007**

Giudice: RANA GIUSEPPE

Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Attore principale ALLTEAM SRL  
Avv. PRETE SERGIO

Convenuto principale ADUC (ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI UTENTI E CONSUMATORI)  
Avv. BERTUCCI EMMANUELA

Oggetto: ordinanza *alle prete su fotocopia*

Testo comunicazione

rigetta ricorso. spese compensate.

Bari 18/09/2007

IL CANCELLIERE

IL G.U.

Letti gli atti;

pronunciando fuori udienza, osserva quanto segue.

I fatti storici sono pacifici o comunque documentati attraverso le stampe delle pagine web prodotte in giudizio:

- sul sito dell'ADUC (Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori), è comparso nei primi mesi del 2007 un "forum" non moderato (visibile a chiunque) nel quale diversi e numerosi soggetti lamentavano che la ricorrente Allteam s.r.l., in qualità di proprietaria e gestore del sito di commercio elettronico www.mallteam.it, non consegnava (puntualmente o affatto) ai clienti la merce ordinata (e pagata in anticipo) attraverso il sito, pur promettendone e garantendone la immediata disponibilità in magazzino; i numerosi clienti della Mallteam, in parte anonimi, lamentavano altresì la scarsa attenzione loro dimostrata da parte del venditore e l'impossibilità di aver spiegazioni dirette della situazione e parlavano quindi apertamente di truffa, di furto, di imbroglio ecc.;

- il titolo del forum, attribuito dagli stessi

amministratori del sito www.aduc.it, era "Di' la tua - mailteam: truffa on line?";

- nei mesi in questione si era effettivamente verificata una certa stasi nelle consegne, motivata da problemi organizzativi, come ammesso dalla stessa società ricorrente;

- dopo la notifica del ricorso la ADUC ha provveduto a depurare il forum dal precedente titolo e da tutte le espressioni dei consumatori che a suo giudizio potevano risultare offensive nei confronti della ricorrente.

Ciò premesso, la ricorrente lamenta che il carattere ingiurioso ed offensivo delle frasi ospitate nel forum è gravemente lesivo della sua reputazione e della sua immagine di impresa solida e corretta, con conseguenti gravi danni derivanti da diminuzione degli ordinativi, disdette e denunce ingiustificate. Aggiunge che la ADUC convenuta è responsabile di tali danni in quanto, ospitando il forum, assume una posizione assimilabile a quella del direttore responsabile di giornale, ex art. 57 c.p.. Chiede pertanto la eliminazione del forum o in subordine, la sua <sup>definitiva</sup> emenda da qualsiasi espressione ingiuriosa o comunque lesiva.

Ebbene, dato il tenore dell'art. 595, 3° comma,

c.p., non vi sono dubbi sul fatto che anche gli strumenti Web possano essere utilizzati per consumare una diffamazione, ivi compresi forums, blogs ecc., a condizione che i contenuti siano accessibili ad una cerchia indefinita di persone: la S.C. ha infatti ritenuto che il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell'agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell'altrui reputazione nel sistema "internet", sussistendo, anzi, in tal caso, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p. (Cassazione penale, sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741, in Riv. pen. 2001, 156, Dir. informatica 2001, 21).

D'altra parte, in materia non sembrano richiamabili i canoni giurisprudenziali fondati sul diritto di cronaca, atteso che chi invia un messaggio ad un forum esercita al più il proprio diritto di espressione individuale: "il messaggio inviato ad un sito telematico di pubblica discussione, da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino, non può essere qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come

esercizio del diritto di cronaca giornalistica, non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale" (Tribunale Roma, 04 luglio 1998, Banca Salento c. Restaino e altro, in Nuova giur. civ. commentata 1999, I, 399).

Per altro verso, è tuttora oggetto di dibattito la possibilità di assimilare gli strumenti Web alla stampa cartacea al fine di applicare la disciplina speciale di cui agli artt. 596 bis e 57 c.p.: in altre parole, la possibilità di qualificare come commessa a mezzo della stampa, con le conseguenze speciali previste dalla legge, la diffamazione commessa a mezzo di strumenti Web.

In un quadro giurisprudenziale piuttosto oscillante emergono decisioni che correttamente paventano il pericolo di una interpretazione analogica *in malam partem* pacificamente vietata in materia penale: v. ad esempio Corte appello Roma, 11 gennaio 2001, in Dir. informatica 2001, 31, secondo cui "l'art. 2 l. n. 47 del 1948 prevede l'obbligo di un direttore responsabile solo per i giornali a stampa, il quale

assume i relativi doveri a seguito della prescritta registrazione. Alla edizione telematica dello stesso giornale, non costituendo stampato e non essendo assoggettato a registrazione, non sono estensibili "in malam partem" le responsabilità previste dalla legge penale per il direttore responsabile dell'edizione a stampa".

Accogliendo tale linea interpretativa, ad avviso dello scrivente del tutto condivisibile, non resta che verificare se il comportamento di parte convenuta può integrare gli estremi di un concorso ordinario di persone ex art. 110 c.p..

Essenziale ai fini di una corretta risposta è l'indagine di fatto volta a verificare caso per caso se i contenuti veicolati siano soggetti ad un qualche controllo preventivo da parte del gestore del sito oppure se gli stessi possano essere, come si dice con un brutto anglicismo, "postati" direttamente da terzi (come i partecipanti al forum).

Nel caso di specie è pacifico che il forum non è moderato: ossia chiunque può partecipare e dire la sua senza alcun filtro mentre ogni messaggio, una volta inviato direttamente dal partecipante,



propalare frasi offensive in tutta comodità con la connivenza, quanto meno, del gestore del sito.

Va tuttavia osservato che il problema delle dichiarazioni anonime con rilevanza penale ha carattere di generalità e travalica di gran lunga i limiti della dimensione del Web. Va poi considerato che nel caso specifico l'anonimato è abbastanza teorico in quanto non sono ignoti mezzi tecnici tali da consentire di tracciare i messaggi e risalire quanto meno alla macchina dalla quale sono stati lanciati. Resta comunque il fatto che in materia penale non è lecito colmare con l'analogia i vuoti legislativi che la rapida evoluzione della tecnologia Web lascia inevitabilmente dietro di sé.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese vanno compensate in ragione della novità della questione e della sua complessità.

P.Q.M.

Il G.D. rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Bari, 11.9.2007

H.G.D.

*Shy*

18.09.07  
 M. Cancelliere  
 Nota M. Mestis

18/9/07 av. 21